

STATUTO

CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PEGOGNAGA MN VIA M.L. KING 2
Numero REA: MN - 206061
Codice fiscale: 01882830209
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B " AL N. 84345/24674 DI REP.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"Centro Tecnologico Arti e Mestieri"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Centro Tecnologico Arti e Mestieri S.r.l."

Articolo 2 – Scopo ed Oggetto

La Società, che ha scopo prevalentemente consortile e non persegue fini di lucro, ha come oggetto sociale la promozione, il coordinamento e la realizzazione, in tutto od in parte, dei piani di fattibilità e degli interventi previsti in generale da tutte le leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari volti allo sviluppo socio economico, alla promozione di nuova imprenditorialità, al sostegno della piccola e media industria.

Attua inoltre nei confronti delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici anche non territoriali, nonché delle aziende dotate di personalità giuridica pubblica, iniziative volte a realizzare attività di consulenza, gestione di progetti complessi, servizi consortili, di ricerca e sviluppo, di formazione, di diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche, con l'obiettivo di conseguire una migliore organizzazione delle risorse umane e dei fattori produttivi.

La Società svolge attività che hanno la finalità generale di aumentare la competitività delle imprese e di stimolare una cultura del lavoro in una logica di sviluppo economico e sociale.

Attraverso la propria organizzazione in settori e dotandosi di strutture adeguate viene realizzata una rete di servizi gestiti in forma diretta o indiretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati riguardanti:

- formazione continua aziendale, interaziendale e per la pubblica amministrazione;
- consulenza diretta nelle aziende per supportare l'innovazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il miglioramento dei processi e dei prodotti e l'internazionalizzazione;
- servizi tecnici erogati attraverso laboratori di prova, analisi, verifiche su strumenti di misura, prove e verifiche delle proprietà fisiche, meccaniche e chimiche su materiali di produzione, semilavorati e prodotti finiti del settore metalmeccanico, metallurgico, materie plastiche, elettromeccanico ed elettronico;
- attività di ricerca e consulenza sui settori economici e sullo sviluppo locale, indagini di mercato e ricerche specifiche a carattere socioeconomico;
- attività di supporto per la ricerca di risorse a sostegno dell'innovazione e del miglioramento del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione

Si attiva inoltre su specifici progetti riconducibili alla riqualificazione delle attività industriali, artigianali e di servizi esistenti o interessate all'insediamento nell'area.

Promuove la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti nella zona.

La Società potrà inoltre compiere, direttamente o mediante il concorso con altre società, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà inoltre partecipare al capitale sociale di Enti Pubblici e privati e di società per il miglior conseguimento dei propri fini sociali.

Le attività elencate nell'art. 106 del D.lgs. 1.09.1993 n. 385 e negli artt. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministro del Tesoro 6.7.1994, potranno essere esercitate solamente non nei confronti del pubblico e non in via prevalente.

Articolo 3 – Sede e Domicilio

La Società ha sede legale nel Comune di Pegognaga (Mn).

La sede legale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque, sia in Italia che all'estero, unità locali, comunque denominate, quali, a titolo di esempio, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2030.

La Società potrà essere ulteriormente prorogata nella propria durata anche in sede di liquidazione, così come potrà essere sciolta anticipatamente, con decisione dei soci.

Articolo 5 – Soci e Requisiti

In considerazione della natura consortile della Società la stessa dovrà essere costituita da un numero minimo di cinque soci.

Possono far parte della Società Enti pubblici o privati anche territoriali, le associazioni sindacali

tra imprenditori o tra produttori, nonché centri pubblici e privati di ricerca, istituti universitari, istituti di credito e società finanziarie promosse dalla Regione.

Possono altresì partecipare alla Società le imprese che siano in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente e dal relativo Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive per la definizione di piccole medie imprese, con la esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od operativo tali da configurare le stesse come appartenenti a gruppo imprenditoriale.

Ogni Socio Ordinario non potrà detenere, nella Società, una quota superiore al 20,00% (venti per cento) del capitale sociale.

La componente pubblica complessivamente non potrà detenere, una percentuale superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Articolo 6 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in conseguenza di un aumento di capitale sociale tramite l'assegnazione di quote eventualmente rimaste inopstate a nuovi soci sottoscrittori o per l'acquisizione di quote di partecipazione già esistenti.

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti Soci devono inoltrare domanda al Presidente della stessa, il quale investirà l'Assemblea per ogni decisione in merito a insindacabile giudizio dell'Assemblea stessa, che dovrà esprimersi con voto dei due terzi dei presenti o rappresentati dell'Assemblea.

Il richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5); deve inoltre dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno (se presente) e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società e di accettarle senza riserve o condizioni.

Articolo 7 – Obblighi dei Soci

Qualora l'entrata di un nuovo socio avvenga per aumento di capitale, preventivamente all'iscrizione nell'apposito libro Soci e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione, il nuovo Socio è tenuto a regolarizzare la propria posizione con il versamento dell'importo della quota di sottoscrizione del capitale sociale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è stabilito in Euro 50.000,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del

C.C. ciascuna del valore di 100 euro.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2013 il capitale sociale è stato aumentato di massimo Euro 20.000,00 portandolo quindi a massimo Euro 70.000,00 mediante sottoscrizione da parte dei soci in proporzione alle quote possedute, dando termine trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese per l'esercizio del diritto di prelazione.

Se solo alcuni soci avranno sottoscritto le loro quote, questi stessi avranno un ulteriore termine di quindici giorni per eventualmente sottoscrivere le quote rimaste inoptate.

Scaduto tale termine, il Consiglio di Amministrazione, entro 5 anni da oggi, potrà assegnare la quote rimaste inoptate a terzi sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta.

Scaduto il quinto anno il capitale si considererà aumentato fino a quella somma che sarà stata effettivamente sottoscritta.

Il pagamento delle quote è richiesto dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che reputerà più convenienti.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 C.C.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter C.C., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi: in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C.

Articolo 9 – Trasferimento Quote

Fatto salvi i limiti previsti dall'art. 5 le quote di partecipazione sono trasferibili a terzi con le modalità e maggioranze previste per l'ingresso dei nuovi soci. Non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo deliberazione favorevole ed unanime dell'Assemblea dei Soci.

Tutti i trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Nell'ambito della nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione con il saldo all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nell'articolo 34.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La cessione per atto tra vivi è strettamente subordinata al diritto di prelazione a favore dei Soci, da esercitarsi a parità ed in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Pertanto il socio che intenda porre in vendita, in tutto o in parte, la propria quota, deve darne comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite l'utilizzo di altro strumento idoneo a comprovare l'avvenuta comunicazione ai consoci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, con l'indicazione della quota offerta, del prezzo ed in genere delle condizioni alle quali la quota stessa viene offerta, nonché dell'Ente che, in difetto dell'esercizio della prelazione, acquisterà la quota.

Il destinatario dell'offerta dovrà esprimere la propria eventuale accettazione nei trenta giorni che seguono il ricevimento, sempre a mezzo lettera raccomandata con A.R. o tramite l'utilizzo di altro strumento idoneo a comprovare l'eventuale accettazione e, se del caso, dovrà accompagnare la risposta con la somma necessaria per l'esecuzione della prelazione.

Verificandosi il caso di più soci esercitanti il diritto di prelazione costoro potranno procedere all'acquisto in proporzione delle quote possedute. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà, in ogni caso, essere effettuato per l'intera quantità offerta o, quantomeno, per la quota spettante a ciascun socio in caso di concorso di più soci e non per frazione della stessa.

Ove il diritto di prelazione non sia esercitato, le quote saranno liberamente vendibili a terzi.

Per tutte le comunicazioni previste nel presente articolo, farà fede il timbro postale di arrivo nel caso di utilizzo di raccomandata con A.R. e la data di conferma di avvenuta ricezione nel caso di utilizzo di altri strumenti.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

Tutti i termini previsti nel presente articolo sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.

Articolo 10 - Decisioni dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 11 - Diritto di voto

Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Articolo 12 - Modalità di votazione

Devono essere assunte in forma assembleare tutte le decisioni adottate dai Soci, con particolare riferimento a quelle aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 nn. 4 e 5 del C.C., quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura.

In particolare l'assemblea determina i versamenti annui di gestione ed impartisce le direttive generali di azione della Società

L'assemblea si intende validamente costituita qualsiasi siano i presenti e delibera, salvo il disposto del precedente art. 9, in prima e seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati.

Per le decisioni in merito a diritti particolari si farà riferimento a quanto disposto dall'art. 2468 C.C., mentre per quanto riguarda le operazioni sul capitale Sociale ci si atterrà a quanto regolato dagli artt. 2481 e seguenti del C.C. ed occorrerà in ogni caso il consenso di tutti i soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato, su delibera del Consiglio di Amministrazione stesso; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale, se esistente, od anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per

iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

In considerazione della natura consortile della Società, i Soci consorziati sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2373 del C.C..

Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea, verbale

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato.

In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 C.C.. In particolare spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 C.C..

Articolo 14 - Deleghe

Per essere ammessi all'assemblea i Soci dovranno essere iscritti nel libro Soci della Società almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o al Revisore se nominato, ai dipendenti della Società, né ad aziende od istituti di credito e comunque nel rispetto delle limitazioni previste dall'art.2372 C.C..

Articolo 15 – Adunanza tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovranno trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Esso si compone da 2 (due) a 7

(sette) membri nominati dall'assemblea dei Soci consorziati, salvo per la prima nomina che verrà fatta in sede di atto costitutivo.

La nomina potrà avvenire, su proposta dei Soci consorziati, anche fra persone altamente rappresentative da essi designate.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli Amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 del C.C. ed in considerazione della natura consortile della Società, sono dispensati dalla osservanza dell'art. 2391 del C.C..

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Articolo 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea dei Soci consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di una relazione predisposta dal Presidente o dell'Amministratore Delegato, se nominato, esprime parere vincolante in merito alle assunzioni di personale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare le funzioni di gestione della Società al Direttore, con o senza limiti di delega, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti a persone estranee.

Il Consiglio può predisporre, ove ritenuto opportuno, un regolamento interno per garantire la migliore funzionalità della Società, da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove purché nel territorio di una delle regioni nelle quali hanno sede gli associati o nel territorio di una regione limitrofa a queste, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza,

con telegramma, o telex, telefax, o altro mezzo informatico, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Articolo 19 – Deliberazioni Consiliari

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità per ciascuno di essi di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria nonché di esaminare e deliberare con contestualità. La riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il segretario.

Le deliberazioni dovranno essere sempre prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 20 – Emolumenti degli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea ordinaria potrà inoltre assegnare ai componenti del consiglio di amministrazione o ad alcuni di essi un compenso annuale, determinabile in misura fissa e/o in misura proporzionale agli utili effettivamente conseguiti; inoltre l'assemblea potrà deliberare l'accantonamento di somme di denaro per il trattamento di fine rapporto a favore dei componenti del consiglio di amministrazione o ad alcuni di essi mediante copertura assicurativa o mediante la creazione di apposito fondo.

Articolo 21 - Revoca e Sostituzione degli Amministratori

L'Assemblea ha facoltà con le maggioranze previste nell'art. 6 di revocare il mandato conferito agli Amministratori. La revoca deve essere fatta per iscritto e notificata, nelle forme di legge, al Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore revocato resta in carica fino a quando l'assemblea abbia provveduto alla nomina del sostituto.

Articolo 22 - Rappresentanza Sociale

La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti munendoli dei necessari poteri, spettano al Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi sociali, adempie agli incarichi espressamente conferiti dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti, accerta che si operi in conformità degli interessi della Società;

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 23 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Se delegate, al Direttore competono le seguenti responsabilità:

- gestione delle attività svolte dalla Società;
- gestione del personale;
- predisposizione di programmi operativi e progetti tecnici, organizzativi e di mercato da presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- firma della corrispondenza prettamente operativa e di gestione;
- responsabilità sull'ambiente e la sicurezza
- quant'altro risulti necessario od utile per il buon funzionamento delle attività svolte dalla Società.

Il Direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed il suo voto è consultivo.

Articolo 24 – Responsabilità violazioni amministrative

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 la Società si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore se nominato, in rappresentanza della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge. La Società si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante della Società abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla Società. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate

dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472. La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le Competenti Autorità si saranno pronunciate in tal senso.

Articolo 25 – Collegio Sindacale

Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal co.1 dell'art. 2435-bis C.C. sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 C.C.. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

La retribuzione dei Sindaci sarà determinata dai soci all'atto della loro nomina. In difetto di previsione si farà riferimento alle tariffe professionali.

Articolo 26 – Revisore

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. C.C..

Articolo 27 – Controllo da parte dei soci

In qualsiasi momento ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 2476 C.C..

Articolo 28 - Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29- Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio dovrà essere sottoposto alla discussione dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 co. 2 del C.C..

Articolo 30 - Utili e Dividendi

La Società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma neanche in sede di liquidazione e scioglimento: eventuali eccedenze di bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'art.2430 C.C., saranno accantonate in un apposito fondo consortile, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto sociale.

I Soci con delibera di Assemblea Ordinaria potranno decidere di destinare parte della riserva di utili generata dall'utilizzo del Fondo consortile per gli scopi su indicati limitatamente alla sola copertura delle perdite di esercizio che si potessero verificare.

E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del consorzio alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 31 - Regolamento Interno

Se adottato è sottoposto all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, che comprende le norme per la determinazione delle quote e dei contributi, le eventuali norme di controllo sugli associati, le sanzioni per le inadempienze e quanto altro ritenuto utile e necessario per il buon funzionamento della Società.

Articolo 32 - Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473 co. 1 e 2481-bis C.C., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469 co. 2 e 2473 co. 2 C.C..

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 8 (otto) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 C.C. oltre a quelle contenute nel presente statuto.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma C.C..

Articolo 33 – Esclusione

Con decisione da assumersi da parte dell'Organo Amministrativo può essere escluso per giusta causa il socio che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto ed, in particolare, in tutti i casi di violazione degli obblighi sanciti dal precedente art. 7) ed in ogni caso nei confronti del Socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme sancite dal presente statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni della società;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione alla Società.

L'esclusione dovrà essere ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci alla prima occasione utile.

Al socio della cui esclusione si tratta nel corso dell'Assemblea non spetta il diritto di intervento all'assemblea.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo del presente statuto.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Articolo 34 - Liquidazione delle partecipazioni

In caso di recesso o di esclusione del Socio, decorso il termine di cui al presente statuto, ove la esecuzione della deliberazione di esclusione non sia stata sospesa dal collegio arbitrale, l'Organo Amministrativo vende, a rischio e per conto del Socio escluso o receduto, la sua quota offrendola agli altri Soci.

Questi ultimi, in mancanza di un diverso accordo, possono acquistare, ciascuno in proporzione alla quota sociale posseduta, nei limiti stabiliti dall'art. 5, la quota del Socio escluso o receduto.

Il Socio escluso o receduto ha la facoltà di indicare il soggetto, purché avente i requisiti soggettivi che gli consentano di acquistare la qualità di Socio, cui deve essere alienata la sua quota.

L'Organo Amministrativo provvede quindi, entro i successivi trenta giorni, a versare al Socio escluso quanto ricavato dalla vendita; esso tuttavia ha facoltà, ove la Società consortile vanta, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del socio escluso o deceduto, di trattenere l'importo ricavato dalla vendita della quota sociale opponendolo in compensazione, totale o parziale, con i predetti crediti.

Articolo 35 – Riduzione del Numero dei Soci

Nel caso in cui, anche nelle ipotesi previste dai precedenti art. 33 e 34, il numero dei Soci sia sceso al di sotto del minimo di cinque, la Società si scioglierà salvo che, nel termine di novanta giorni, tale numero minimo sia ricostituito mediante l'inserimento di nuovi Soci in possesso dei requisiti prescritti, ovvero l'assemblea straordinaria deliberi, entro lo stesso termine di novanta giorni, la riduzione del numero minimo dei Soci.

Articolo 36 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo

dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Articolo 37 – Scioglimento e Liquidazione

La Società consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate nell'art. 2484 C.C..

In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuta, i soci nomineranno uno o più liquidatori, anche fra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterranno, le norme per la liquidazione.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea stessa fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto.

In ogni caso si farà riferimento agli artt. 2484 e seguenti del C.C.

Articolo 38 - Finanziamento dei Soci

I soci, in accordo con l'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti effettuati sotto qualsiasi forma, come, ad esempio, versamenti in conto capitale, a copertura delle perdite, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione da parte dell'organo amministrativo, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli art. 2467 e 2468 del C.C..

Articolo 39 – Norme Sussidiarie

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Società consortili ed, in via analogica, alle norme in tema di Consorzi e di Società Commerciali.

Firmati

Carlo Bondioli